



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ordinario di MESSINA

II Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo

Presidente

Dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario n. 34-1/2026 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata proposto da

NWG ENERGIA SPA SOCIETA' BENEFIT, in persona del legale rappresentante Dott. Massimo Casullo, C.F. e P. Iva 02294320979, con sede in Prato (PO), Via Sornianese n. 91, unitamente e disgiuntamente rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Barni e dall'Avv. Veruska Giovannini,

-ricorrente-

nei confronti di

SI.VA. SUPERMERCATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, P. Iva 03637830831, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratrice unica Leonardi Giuseppa, con sede legale in MESSINA, (98125 - ME), STRADA STATALE 114, km3,900 89, frazione località Contesse, elettivamente domiciliata in Messina Via La Farina n. 40 presso lo studio dall'Avv. Daniele Arrigo,

-resistente-

Visto il ricorso depositato in data 3 aprile 2026 dalla società NWG ENERGIA SPA SOCIETA' BENEFIT, in persona del legale rappresentante Dott. Massimo Casullo, C.F. e P. Iva 02294320979, con sede in Prato (PO), Via Sornianese n. 91, unitamente e disgiuntamente rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Barni e dall'Avv. Veruska Giovannini, che ha domandato, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società SI.VA. SUPERMERCATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, ed ha formulato, in via subordinata, istanza per l'apertura



della liquidazione controllata;

rilevato che la Sig.ra Giuseppa Leonardi, nata a Messina il 10 ottobre 1974, C.F. LNRGPP74R50F158J, residente in Messina, Via Fornace n. 3, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società SI. VA. Supermercati srls, si è costituita con memoria del 19 giugno 2026, contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accoglimento sia della domanda di apertura della liquidazione giudiziale che della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;

che all'udienza del 23 giugno 2026 il Giudice designato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio;

ritenuto che il Tribunale adito è territorialmente competente avendo la società resistente sede legale in Messina, Strada Statale 114 km 3900, 89, cap 98125, località Contesse;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva della parte ricorrente in quanto creditrice del resistente in forza del Decreto Ingiuntivo n. 989/2022 emesso dal Tribunale di Prato – RG n° 2077/2022 in data 19/09/2022 e notificato in data 21/09/2022, dichiarato esecutivo il 14/11/2022 per la somma di € 33.926,07 in linea capitale oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla scadenza indicata nelle fatture sino al saldo effettivo, nonché le spese funzioni ed onorari della procedura liquidate in € 1.305,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge su imponibile ed € 286,00 per spese oltre alle successive occorrendo;

ritenuta priva di pregio nel presente procedimento la querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. allegata alle note per l'udienza del 23 giugno 2026 e sottoscritta dalla Sig.ra Giuseppa Leonardi, contro la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto di precetto prodotto dalla ricorrente;

rilevato, infatti, che, a prescindere dal fatto che la contestata notifica del precetto risale all'anno 2022, nel caso di specie, la resistente non ha contestato la sussistenza del debito ed essendo il ricorrente titolare di credito consacrato in titolo esecutivo, ovvero Decreto Ingiuntivo n. 989/2022 emesso dal Tribunale di Prato – RG n° 2077/2022 in data 19/09/2022 e notificato in data 21/09/2022, dichiarato esecutivo il 14/11/2022 per la somma di € 33.926,07 in linea capitale oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02;

ritenuto, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che la stessa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione complessivamente acquisita risulta che la resistente sia "impresa minore" ai sensi dell'art. 2 CCII;

che ai sensi del 1° comma dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'"*impresa minore*", non assoggettata alla liquidazione giudiziale, deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti "1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore*; 2) *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo*



annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

Che l'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che *“le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*;

che la disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., l.fall., che ugualmente gravava l'imprenditore dell'onere della prova di non avere posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti;

che, in particolare, risulta che la resistente non abbia superato le soglie di cui alla prefata norma in relazione ai tre esercizi antecedenti alla data di proposizione dell'istanza di liquidazione;

rilevato, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che sussiste il requisito di procedibilità di cui al comma 2 dell'art. 268 CCII a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantomila”*, tenuto conto del credito del ricorrente per l'importo di circa 52 mila euro ed avuto riguardo al debito erariale di € 4.806,17 (vedi certificazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 28 aprile 2026), ed anche dei debiti riportati nei bilanci 2023-2024-2025 prodotti dalla resistente pari ad euro 20.553,00;

che dalla visura camerale aggiornata depositata dal ricorrente non risulta il deposito di alcun bilancio, mentre solo con la costituzione nel presente procedimento la resistente ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi;

che, pertanto, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo che: - il debitore si trovi in stato di insolvenza; - l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000,00; - non deve risultare, in caso di imprenditore individuale, attestazione dell'OCC, richiesta dal debitore, in merito all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, da eccepire entro la prima udienza, allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3 CCII (circostanza non rilevante nel caso di specie, trattandosi di società, e non di imprenditore individuale);

che l'inadempimento all'obbligazione vantata dal creditore istante costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza, tenuto altresì conto dell'esecuzione forzata infruttuosa tentata e delle ricerche ex art. 492-bis negative;

che non è immaginabile come l'impresa, non operante da almeno tre anni, possa far fronte con gli ordinari mezzi di pagamento alla ingente esposizione debitoria accumulata;



che la stessa resistente ha dichiarato, nella memoria di costituzione, “*che la società non ha svolto attività negli esercizi 2024 e 2025*”;

considerato che l’iniziativa da parte del creditore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;

ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in subordine da parte del creditore sia, pertanto, meritevole di accoglimento;

osservato, quanto alla nomina del liquidatore, che esso va individuato dal Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore

P.Q.M.

RIGETTA la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di **SI.VA. SUPERMERCATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, P. Iva 03637830831, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratrice unica Leonardi Giuseppa, con sede legale in MESSINA, (98125 - ME), STRADA STATALE 114, km3,900 89, frazione località Contesse;

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del patrimonio di **SI.VA. SUPERMERCATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, P. Iva 03637830831, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratrice unica Leonardi Giuseppa, con sede legale in MESSINA, (98125 - ME), STRADA STATALE 114, km3,900 89, frazione località Contesse;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

NOMINA

Liquidatore l'avv. ANTONELLA MOLICA

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore



DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- NOTIFICHI la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma IV CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti al giudice delegato una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare al giudice delegato il rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 275 comma III e a richiedere la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ai



sensi dell'art. 276 CCII.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. g).

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. f).

DISPONE

Che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.06.2026.



Il Giudice relatore

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Il Presidente

dott. Ugo Scavuzzo

